



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 77 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 10 GIUGNO 2005.**

**OGGETTO: OPERATORE DI P.M. SIG. S.I. + 24 C/ COMUNE DI MOLFETTA –
RICORSO AL TRIBUNALE DI TRANI (MAGISTRATURA DEL LAVORO)
PER L'OTTENIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA
PREVISTA DALL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14.09.2000 E RISARCIMENTO
DEL DANNO BIOLOGICO.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **16 giugno 2005** al **01 luglio 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 13.10.2003 prot. n. 46267 pervenne missiva a firma dell'Avv. Francesco Armenio, in nome e per conto degli Operatori di P.M. S.G. + 23 e dei dipendenti L. F.N. e M.P., con la quale si chiedeva il pagamento, dal mese di luglio 1998 al mese di giugno 2000, dell'indennità di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 268/87 e all'art. 27 del C.C.N.L. 14.09.2000, comprensiva del danno biologico e alla vita di relazione;

La richiesta venne di fatto ripetuta con missiva pervenuta il 19.01.2004 prot. n. 2408 indirizzata al Collegio di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, finalizzata all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 66 del D.Lvo n. 165/01;

Riscontrando alla nota 20.01.2004 n.1001 della Direzione Provinciale del Lavoro questo Ufficio espresse parere negativo per le seguenti motivazioni:

"E' opinione di questa Amministrazione che al personale turnista spettino gli specifici compensi e le maggiorazioni previste dall'art. 22 – comma 5 – del citato C.C.N.L. proprio in relazione alle prestazioni svolte anche in giornate festive o notturne festive, e tali compensi vengono erogati. Ma nulla più.

Nello specifico si è dell'avviso che la maggiorazione prevista dall'art. 24 del C.C.N.L. spetti solo al personale chiamato saltuariamente, eccezionalmente, a prestare la propria attività lavorativa anche nel giorno di riposo festivo settimanale, intendendosi in tal senso l'espressione "per particolari esigenze di servizio" adottata dall'art. 24.

Tale opinione è avvalorata sia dall'A.N.C.I. con parere espresso in data 20.10.2000 (qui allegato in copia) sia dall'A.R.A.N. con parere espresso in data 09.11.2000 (qui allegato in copia).

Diversamente argomentando, il personale in questione cumulerebbe più incentivi a fronte di uno stesso presupposto, il che si risolverebbe in un doppio beneficio economico vietato dalle vigenti disposizioni contrattuali (vedi Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24.09.2003 n. 5441.);

Con nota del 19.02.2004 n. 2887 la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, prendendo atto della volontà manifestata dal Comune di Molfetta, non ha proceduto alla costituzione del Collegio di Conciliazione;

In data 19.11.2004 è stato notificato ricorso al Tribunale di Trani, in qualità di Magistratura del Lavoro, da parte dell'Operatore di P.M. Sig. S.I. + 24, di cui due dipendenti non Operatori di P.M. i Sigg.ri L.F. N. e M.P., con il quale viene reiterata giudizialmente la stessa richiesta del 13.10.2003,

Preso atto che il giudice ha fissato al 1° luglio 2005 l'udienza di discussione;

Ritenuto di costituirsi in giudizio, ribadendo le motivazioni di rigetto dell'istanza contenute nella nota di questo Ufficio del 12.02.2004 prot. n. 7488, affidando la difesa all'Avv. Davide de Gennaro, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Lavoro - dal Sig. S.I. + 24, nella qualità ut supra, c/ il Comune di Molfetta, conferendo, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Davide de Gennaro, con studio in Molfetta, alla Via Margherita di Savoia n. 86.

- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e per ogni questione in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
